



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA**

in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente

SENTENZA

(art. 429 c.p.c.)

definitiva nella causa iscritta al n. 189/2019 R.G Lav. promossa da:

BAL Stefano

Avv. Davide ROSSI

Oggetto:

ALTRE
CONTROVERSIE IN
MATERIA DI
PREVIDENZA
OBBLIGATORIA

Ricorrente _____

contro

I.N.P.S.

Avv. Patrizia REGALDO

Resistente

RILEVATO

- che, con ricorso depositato in cancelleria il 20.8.2019, Bal Stefano conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta, l'I.N.P.S., chiedendo che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito di cui al provvedimento dell'Istituto datato 4.8.2017 e, in subordine, che le sanzioni inflitte venissero ridotte; in particolare non contestava di aver percepito redditi nel 2011 per attività libero professionale e di non aver versato i relativi contributi, ma sosteneva che, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il *dies a quo* della prescrizione dovesse decorrere non dallo spirare del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì del termine per il pagamento dei redditi medesimi;
- che con memoria tempestivamente depositato in cancelleria si costituiva l'INPS, contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, vertendo la causa su questione di mero diritto, veniva fissata l'odierna udienza di discussione e, all'esito, il giudice pronunciava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione, in fatto ed in diritto, della decisione;

OSSERVA

Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Non contestati e, comunque, provati documentalmente sono i fatti posti a fondamento delle pretese creditorie dell'Istituto: in particolare, è pacifico che il ricorrente abbia percepito redditi nell'anno 2011 per la propria attività libero professionale e non abbia versato i relativi contributi; analogamente, *nulla quaestio* in ordine alla messa in mora dell'opposta, pervenuta





all'opponente in data 7.9.2017, nonché alla mancata compilazione del quadro "RR" della dichiarazione dei redditi presentata il 27.9.2012.

Ciò detto in punto fatto, in punto diritto è' da ritenersi, ormai, *ius receptum*, a seguito di recente *revirement* operato dalla Suprema Corte (vds. Cass. Sez. L., Sentenza n. [27950](#) del 31/10/2018 e, successivamente, Cass. Sez. 6 – L., Ordinanza n. [19403](#) del 18/07/2019) il principio per cui "in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo".

Tuttavia, sempre per il consolidato orientamento della Suprema Corte (vds. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. [6677](#) del 07/03/2019) "in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello).

Per usare, dunque, le parole della Corte, il precedente di cui alla sentenza 31 ottobre 2018, n. 27950, evocato dalla parte ricorrente per suffragare la tesi difensiva patrocinata, nel senso del decorso del termine quinquennale di prescrizione dei contributi dalla data di scadenza del versamento contributivo e non già dalla diversa data di presentazione della dichiarazione dei redditi, non va, invero, nella direzione pretesa dall'opponente.

Invero, con la menzionata decisione, la Corte ha dipanato il filo argomentativo anche in ordine alla questione della rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata (il quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi), non tanto sotto il profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8 cod. civ.), rimettendone esame, e valutazione, al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento, alla stregua dell'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (vds. Cass. sent. 30 settembre 2016, n. 19567).

Non può, allora, non evidenziarsi come la condotta dolosa del professionista di occultamento del credito per non avere compilato, dichiarando i relativi proventi, il quadro adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco (ex art.1, d.lgs. n.462 del 1997 e art.10, d.lgs.





n.241 del 1997), porti ad affermare l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n.8 cod. civ., (tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto): detta causa di sospensione, infatti, ricorre quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n.26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 7 marzo 2012, n.3584).

Nella fattispecie in esame, la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all'INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte del professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto.

L'omessa compilazione del quadro RR, pertanto, costituisce una causa di sospensione della prescrizione, fino a quando il dolo del debitore contribuente non sia stato scoperto: non può, pertanto, dichiararsi l'estinzione del credito previdenziale di cui trattasi, alla luce della messa in mora ricevuta dal sig. Bal il 7.9.2017.

Parimenti non condivisibile, poi, è la doglianza attorea in punto entità delle sanzioni comminate dall'Istituto: la condotta posta in essere dal sig. Bal, infatti, risulta concretizzare una ipotesi di "evasione contributiva" alla luce dell'intento doloso perseguito dall'opponente, come, peraltro indicato dalla migliore giurisprudenza di merito (vds. C. App. L'Aquila, sent. n°309/2017 del 27.4.2017).

In conclusione, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.

Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

"definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

a) rigetta il ricorso;

b) condanna Bal Stefano alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'INPS, che liquida in misura pari ad euro 1.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

(così deciso in Aosta il 20/2/2020)

IL GIUDICE
DOTT. LUCA FADDA

